

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

PER LEI

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **PERLEI** ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine di dare, nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, assistenza alle donne colpite da tumore al seno, nel territorio di Tivoli e Comuni limitrofi.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in VIALE CASSIANO 60 TIVOLI e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

PER LEI è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in

particolare si propone di associare donne operate al seno, operatori sanitari e quanti vogliono collaborare per offrire servizi di:

- prevenzione promovendo campagne di sensibilizzazione della comunità e del territorio riguardo al problema oncologico;
- informazione riguardo alle strutture e ai programmi per l'ottenimento di una corretta assistenza e al percorso che le donne dovranno affrontare dopo l'intervento;
- riabilitazione fisica attraverso la tecnica del linfodrenaggio manuale e la rieducazione motoria di gruppo;
- riabilitazione psicologica individuale e di gruppo
- aggiornamento organizzando incontri e corsi per gli operatori.

L'Associazione, ove lo ritenesse utile ed opportuno, potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento del proprio scopo ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla vigente legislazione.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

-Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono esercitare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 6

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la

facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statuarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- mancata ottemperanza agli impegni assunti con la domanda scritta di ammissione all'Associazione;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motive che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono pretendere la restituzione dei contributi versati né avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5 comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive, esercitate esclusivamente da associati, sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione al solo ed esclusivo scopo di conseguire la realizzazione del fine di cui all'art.1 del presente statuto;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di :

- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in primache in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento dello scopo sociale;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- assumere eventuale personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominandoli al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono incaricati all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci, è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e gli spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nelle competenze del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;

Il presidente individua, istituisce e presiede i comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi di indisponibilità, ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 21

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un consiglio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui determinare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Consiglio dei Proviviri sono inappellabili.

Articolo 22

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.